



www.parcodadamello.it  
info@parcodadamello.it

DECRETO N. 006/14/Parco

Breno, lì 28 gennaio 2014

**OGGETTO:** autorizzazione ai sensi dell'art. 44 della L.R. 05.12.2008 n. 31, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. e ai sensi dell'art. 80.5 della L. R. n. 12/05 e s.m. e i.

**Lavori:** variante per ristrutturazione edificio con relative sistemazioni esterne in località Planost nel Comune di Cevo.

**Richiedente:** Sig. DI PRIAMO FABIO.

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA

VISTA la domanda del Sig. DI PRIAMO FABIO - c.f. DPRFBA67A25H501P nato a Roma (RM) residente in via dello Zoccolo, 33 - 25127 Brescia (BS) - , intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 7 della legge 20.12.1923, n. 3267, l'autorizzazione a mutare la destinazione di terreno sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 05.12.2008, n. 31 allo scopo di eseguire le opere di variante per ristrutturazione edificio con relative sistemazioni esterne in località Planost nel Comune di Cevo;

VISTA la relazione di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cevo, senza corso di opposizioni;

RILEVATO che l'intervento in oggetto ricade all'interno del perimetro del Parco dell'Adamello, istituito con L.R. n. 79 del 19 settembre 1983;

VISTO l'art. 3 della Legge Regionale 16 settembre 1983, n. 79;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. VII/6632 in data 29 ottobre 2001, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. VII/21201 in data 24/03/2005, con la quale è stata approvata la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Adamello;

VISTA l'attestazione del Sindaco del Comune di Cevo in data 27/03/2013 secondo la quale il progetto presentato è conforme alle norme urbanistiche vigenti in detto Comune;

VISTA inoltre la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

PRESO ATTO che la succitata istanza ed i relativi elaborati tecnici sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Cevo, senza corso di opposizioni;

ESAMINATO il progetto in oggetto, alla luce degli elaborati forniti e atteso che l'intervento ricade nell'Orizzonte del paesaggio antropico, zona prati terrazzati;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) della citata Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello, ed in particolare l'art. 24 che detta i criteri urbanistici, edilizi e paesaggistici nell'ambito della zona sopra menzionata;



Ente gestore:  
COMUNITÀ MONTANA  
DI VALLE CAMONICA

Piazza F. Tassaro, 3  
25043 BRENO (BS)  
Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629  
C.F. PIVA 01766100984

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell' art. 44 della L.R. 31/08 dal tecnico istruttore Mariotti Giordano del Servizio Parco Adamello della Comunità Montana in data 15/04/2013;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05 dalla Commissione per il Paesaggio della Comunità Montana di Valle Camonica nella seduta del 15/04/2013;

VISTA la Ns. lettera del 16/04/2013 prot. n. 004118 con la quale si chiedeva il parere di competenza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

CONSTATATO che in data 04/12/2013, prot. n. 0013117 è pervenuto il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici entro i termini stabiliti dall'art. 167 del D.lgs 42/2004;

VISTA la Ns. comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio del 05/12/2013, prot. n. 0013212;

VISTA in proposito la perizia di stima redatta dal tecnico incaricato Mariotti Giordano in data 05/12/2013 che determina il maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito nella misura minima di € 500,00 (cinquecento/00);

VISTA la Ns. nota n. 0013212 in data 05/12/2013 con la quale si quantifica in € 500,00 (cinquecento/00) l'importo dell'indennità pecuniaria;

CONSTATATO che il trasgressore ha provveduto al pagamento dell'indennità pecuniaria di cui sopra in data 07/01/2014;

OSSERVATO che le opere sono già state parzialmente realizzate e che per le medesime è già stato elevato verbale di accertamento di trasgressione n. 10/13 del 26/04/2013 da parte del Comando Stazione C.F.S. di Cedegolo e che il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione in data 26/04/2013;

VISTI:

- l'art. 44 della L.R. 05.12.2008, n. 31;
- l'art. 7 della Legge 30.12.1923, n. 3267;
- l'art. 21 del R.D. 16.05.1926, n. 1126;
- l'art. 4.3 comma e) della legge regionale 04.07.1998, n. 11;
- la d.g.r. n. 675 del 21/09/2005;
- Il Regolamento Regionale n. 5 del 20/07/2007 e s.m. e i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m. e i.;
- la Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con. d.g.r. n. IX/2727 del 22/12/2011 e s.m. e i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19/01/2010;

## **AUTORIZZA A SANATORIA**

a norma dell'art. 44 della L.R. 05.12.2008, n. 31, il Sig. DI PRIAMO FABIO, come sopra generalizzato, a mutare la destinazione del terreno di cui ai mappali foglio 8 numero 156, 157, 190, 192 su una superficie di mq. // in località Planost, secondo la documentazione tecnica prodotta e le prescrizioni sotto riportate.



www.parcadamello.it  
info@parcadamello.it

## DISPONE

di accertare, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., la compatibilità paesaggistica delle opere eseguite in difformità dall'autorizzazione paesaggistica.

Agli agenti del C.F.S. competenti per territorio e agli organi di polizia è demandata la sorveglianza in ordine al rispetto delle prescrizioni suddette.

Per quanto attiene alla normativa urbanistica, le funzioni di vigilanza ed il controllo di conformità sono esercitati dal Sindaco del Comune territorialmente competente, sul quale grava, comunque, ogni responsabilità in materia.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;

In base alle disposizioni contenute nell'art. 146, comma 12 del D.Lgs. n. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del T.A.R. possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Copia del presente provvedimento viene inviata, unitamente agli elaborati progettuali, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, al Comune di  «datotoponomastico\_denominazionecomune», al Comando Stazione del C.F.S. di «parametri\_stazione\_forestale\_valore», alla Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ed al Sig. Di Priamo Fabio.

Si dà atto che, sotto il profilo paesistico - ambientale:

- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente;
- di ogni danno verso terzi sarà ritenuto responsabile il titolare del presente provvedimento di autorizzazione, che dovrà osservare tutte le leggi vigenti in materia;
- la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti di terzi e l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, è valida per quanto riguarda il vincolo idrogeologico - forestale e paesistico - ambientale e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto. Pertanto nessuna opera od attività potrà essere intrapresa in assenza di titolo abilitante ai fini edilizi, se ed in quanto dovuto, nonché di ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto dalla legge;
- l'Amministrazione Comunale sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i., dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché riferire alla Comunità Montana ogni eventuale difformità.



Ente gestore:  
COMUNITÀ MONTANA  
DI VALLE CAMONICA

Piazza F. Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)  
Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629  
C.F. PIVA 01766100984



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
FORESTE E BONIFICA MONTANA  
(dot. for. Gian Battista Sangalli)

